



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 67 – 28 NOVEMBRE 2025

Riunione del 19/11/2025

37.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **U.S.D. TACCINI**, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Abate Giacomo
- **ABATE GIACOMO** nella sua qualità di presidente p.t. della USD Taccini

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 2 settembre 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

***U.S.D. TACCINI (cod. 08 037 0306)**, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Abate Giacomo, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio U.S.D. TACCINI (cod. 08 037 0306), dopo aver tesserato l'atleta N. A. con la società U.S.D. TACCINI per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma dovuta di € 450,00= in favore del sodalizio VOLLEY ACADEMY MODENA ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'anzidetta atleta N. A. dal vincolo tesserativo dal sodalizio VOLLEY ACADEMY MODENA ASD nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 15 luglio 2025 ritualmente notificato; e*

***Sig. ABATE GIACOMO**, n.q. di Presidente pro-tempore della società U.S.D. TACCINI (cod. 08 037 0306), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida*



Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio U.S.D. TACCINI (cod. 08 037 0306), dopo aver tesserato l'atleta N. A. con la società U.S.D. TACCINI per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma dovuta di € 450,00= in favore del sodalizio VOLLEY ACADEMY MODENA ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'anzidetta atleta N. A. dal vincolo tesserativo dal sodalizio VOLLEY ACADEMY MODENA ASD nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 15 luglio 2025 ritualmente notificato.

Il Collegio

RILEVA

La Procura Federale ha aperto il procedimento in parola, a seguito dell'esposto del 19 giugno 2025, con il quale la Volley Accademy Modena denunciava il mancato pagamento del premio di compensazione da parte del USD Taccini, per il tesseramento dell'atleta N. A. fissato in € 450.,00.

L'esponente forniva a riprova delle proprie affermazioni, la copia dello scambio di corrispondenza intervenuto via e-mail tra le due società ed in particolare, la richiesta di pagamento del premio di compensazione inviata dalla Volley Accademy il 3 giugno 2025 e la risposta del giorno 4 seguente da parte della USD Taccini che chiedeva il codice IBAN per effettuare il pagamento del "premio".

La Procura Federale, ad integrazione dell'istruttoria, richiedeva all'Ufficio Tesseramento di dare conto dell'effettivo passaggio dell'atleta N. A. dall'una all'altra società e l'importo dovuto a titolo di premio di compensazione; l'Ufficio, con comunicazione scritta del 2 luglio, confermava sia il recesso dell'atleta dalla Volley Accademy Modena ed il successivo tesseramento con la USD Taccini, che la quantificazione in € 450,00 del premio di compensazione dovuto da tale ultimo sodalizio.

La Procura Federale, terminata, quindi, l'istruttoria del caso, inviava agli incolpati l'atto di conclusioni delle indagini.

A seguito del ricevimento dell'atto in parola, il sig. Giacomo Abate, presidente del sodalizio prevenuto, chiedeva un'audizione davanti alla Procura ed era ascoltato tramite collegamento telematico il giorno 2 del mese di settembre.

In questa sede il sig. Abate si scusava per non avere prestato la dovuta attenzione alla vicenda e si giustificava affermando di non aver mai ricevuto richieste dalla Volley Accademy Modena a mezzo PEC ed in ogni caso, assicurava che avrebbe immediatamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.



Lo stesso giorno, la Procura Federale trasmetteva l'atto di deferimento con le motivazioni sopra riportate a questo Tribunale che convocava gli incolpati per l'udienza del 19 novembre 2025 da svolgersi in modalità telematica.

A tale udienza si collegava l'avv. Marco Altobelli per la Procura Federale il quale illustrava il deferimento e ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati chiedeva che venisse loro comminata adeguata sanzione.

Si collegava anche il sig. Giacomo Abate, il quale deduceva di avere da tempo proceduto al pagamento del premio di compensazione e pur insistendo sulla mancanza di una richiesta via Pec da parte del sodalizio esponente, su espressa domanda del Presidente del Collegio, rispondeva che all'epoca dei fatti era a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto pagare il premio in questione.

Il collegio si ritirava in camera di consiglio per la decisione

Motivi della decisione

Dall'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dal presidente del sodalizio USD Taccini, emerge senza alcun dubbio la responsabilità disciplinare degli indagati;

la difesa tenuemente argomentata dal presidente Abate, relativa alla mancanza di una richiesta a mezzo Pec del pagamento dovuto che avrebbe, in qualche modo, causato l'omissione del relativo pagamento è risultata contraddetta dalla dichiarazione confessoria resa dallo stesso presidente durante l'udienza del 19 novembre sopra richiamata, ma anche dai documenti in atti, infatti, nella mail del 4 giugno 2025, il sodalizio incolpato, rispondendo ad un sollecito del pagamento del premio di compensazione inviato il giorno precedente dall'esponente, rispondeva testualmente "*siamo ancora in attesa di ricevere IBAN ed intestazione conto corrente per versamento premio*" (IBAN fornito il giorno dopo per iscritto).

Accertata, in base a quanto sopra evidenziato, la violazione da parte dei prevenuti delle norme indicate nell'atto di deferimento sopra richiamato, deriva la comminatoria di congrua sanzione nei loro confronti, la cui entità deve comunque essere commisurata alla circostanza, dimostrata in atti mediante di deposito di copia del relativo bonifico, dell'avvenuto pagamento del premio di composizione pochi giorni dopo l'audizione del sig. Giacomo Abate tenutasi davanti alla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Collegio dispone la sanzione di due mesi di sospensione da ogni attività federale a carico del sig. Giacomo



Abate, nella sua qualità di presidente del sodalizio USD Taccini e la multa nei confronti della società di € 200,00

Roma, 24 Novembre 2025

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 Novembre 2025